

c) soppressione di ogni automatismo in tutte le ipotesi di riacquisto di diritto o di perdita di diritto della cittadinanza italiana e sua sostituzione con previsioni che diano esclusiva rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato;

d) riduzione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana;

e) riduzione a tre anni della residenza legale in Italia quale requisito necessario ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

f) riduzione a otto anni di residenza legale in Italia e previsione della titolarità della carta di soggiorno da parte del richiedente, quali requisiti necessari ai cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

g) disciplina espressa dei requisiti di affidabilità fiscale e di disponibilità minima di redditi, richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

h) previsione che in tutti i casi di acquisto o concessione della cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino italiano, la cittadinanza italiana sia effettivamente acquisita se, fino al momento della comunicazione del provvedimento al richiedente o fino al momento della prestazione del giuramento richiesto dalle disposizioni vigenti, non vi sia separazione legale o annullamento o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non vi siano procedimenti civili pendenti a tali fini;

i) esclusione della produzione, da parte del richiedente straniero, di qualsiasi tipo di atto, comunque denominato, di svincolo o di rinuncia alla protezione delle autorità diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza, quale requisito per l'acquisto, il riacquisto o la concessione della cittadinanza italiana in tutti i casi in cui la legge consente il mantenimento della cittadinanza di un altro Paese;

l) previsione che le certificazioni provenienti da organi o autorità di Stati stranieri relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti a carico dello straniero, che presenta istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana, non debbano essere prodotte se al richiedente è riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero che possano essere sostituite con documentazione o dichiarazione equipollenti nei casi in cui gli ordinamenti dei predetti Stati non prevedano tali certificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, i quali esprimono il loro parere entro i trenta giorni successivi al ricevimento del testo.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il testo del decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei pareri ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

**\*43. 01.**

Masi.

*Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

*(Delega legislativa per il riordinamento delle norme in materia di cittadinanza italiana).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, un decreto legislativo avente per oggetto il riordinamento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina della cittadinanza italiana, osservando i seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cittadinanza italiana con le disposizioni

della presente legge e del suo regolamento di attuazione e del decreto legislativo in materia di condizione giuridica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea emanato ai sensi dell'articolo 42;

b) piena eguaglianza della posizione giuridica dell'uomo e della donna nell'acquisto e nel riacquisto della cittadinanza, con abrogazione o modificazione di ogni norma che produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, tra i sessi;

c) soppressione di ogni automatismo in tutte le ipotesi di riacquisto di diritto o di perdita di diritto della cittadinanza italiana e sua sostituzione con previsioni che diano esclusiva rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato;

d) riduzione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana;

e) riduzione a tre anni della residenza legale in Italia quale requisito necessario ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

f) riduzione a otto anni di residenza legale in Italia e previsione della titolarità della carta di soggiorno da parte del richiedente, quali requisiti necessari ai cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

g) disciplina espressa dei requisiti di affidabilità fiscale e di disponibilità minima di redditi, richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

h) previsione che in tutti i casi di acquisto o concessione della cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino italiano, la cittadinanza italiana sia effettivamente acquisita se, fino al momento della comunicazione del provvedimento al richiedente o fino al momento della pre-

stazione del giuramento richiesto dalle disposizioni vigenti, non vi sia separazione legale o annullamento o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non vi siano procedimenti civili pendenti a tali fini;

i) esclusione della produzione, da parte del richiedente straniero, di qualsiasi tipo di atto, comunque denominato, di svincolo o di rinuncia alla protezione delle autorità diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza, quale requisito per l'acquisto, il riacquisto o la concessione della cittadinanza italiana in tutti i casi in cui la legge consente il mantenimento della cittadinanza di un altro Paese;

l) previsione che le certificazioni provenienti da organi o autorità di Stati stranieri relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti a carico dello straniero, che presenta istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana, non debbano essere prodotte se al richiedente è riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero che possano essere sostituite con documentazione o dichiarazione equipollenti nei casi in cui gli ordinamenti dei predetti Stati non prevedano tali certificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, i quali esprimono il loro parere entro i trenta giorni successivi al ricevimento del testo.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il testo del decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei pareri ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

**\*43. 02.**

Lucidi, Moroni.

*(A.C. n. 3240, sezione 17)*ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE

## ART. 44.

*(Testo unico — Disposizioni correttive).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge quelle contenute in altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza

dei termini indicati ai commi 1 e 2, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 44.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 44

*(Regolamento di attuazione.  
Entrata in vigore).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento, oltre a disciplinare l'esecuzione delle disposizioni della presente legge e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste:

a) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge e dei relativi procedimenti amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) indica i diversi tipi di visto di ingresso rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la

domanda e per il rilascio o per il diniego nonché la durata di utilizzazione degli stessi;

c) indica i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente alla carta di soggiorno e ad ogni tipo di permesso di soggiorno i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevede, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e il trattamento dello straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore per l'Italia, il procedimento per il riconoscimento dello *status* di apolide;

f) disciplina le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) disciplina, in conformità con i principi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento degli stranieri detenuti od internati in istituti penitenziari italiani;

h) disciplina il riordinamento e il potenziamento delle amministrazioni statali, sia a livello centrale, sia a livello periferico, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell'ambito di ogni Ministero competente siano unificate o riorganizzate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio, sia a livello centrale, sia a livello locale, le funzioni e gli uffici

esistenti, le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l'associazionismo, e in modo che, anche mediante l'istituzione di appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano assicurati un effettivo e tempestivo governo di tutti gli aspetti del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

i) prevede l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le sue disposizioni;

l) prevede le disposizioni transitorie relative alle amministrazioni pubbliche e alla condizione giuridica degli stranieri regolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di attuazione e degli stranieri presenti nel territorio dello Stato, nonché ogni altra misura operativa necessaria per la più celere applicazione delle norme della presente legge.

3. Lo schema del regolamento di attuazione è inviato dal Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni parlamentari competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato. Essi esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema fatto salvo l'articolo 1 comma 7 della presente legge. Il regolamento è emanato tenuto conto dei pareri ricevuti entro i successivi trenta giorni.

4. Entro la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consi-

glio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla presente legge.

5. Gli articoli 3, 9, 12 comma 9, 42, 43, 44-bis, 45 e 46 della presente legge entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione. L'articolo 38 entra in vigore il 1° gennaio 1999. I restanti articoli della presente legge entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

**\*44. 2.**

Masi, Di Bisceglie.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 44.

*(Regolamento di attuazione.  
Entrata in vigore).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento, oltre a disciplinare l'esecuzione delle disposizioni della presente legge e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste:

a) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge e dei relativi procedimenti amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) indica i diversi tipi di visto di ingresso rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la

domanda e per il rilascio o per il diniego nonché la durata di utilizzazione degli stessi;

c) indica i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili e prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente alla carta di soggiorno e ad ogni tipo di permesso di soggiorno i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevede, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e il trattamento dello straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore per l'Italia, il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide;

f) disciplina le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) disciplina, in conformità con i principi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento degli stranieri detenuti od internati in istituti penitenziari italiani;

h) disciplina il riordinamento e il potenziamento delle amministrazioni statali, sia a livello centrale, sia a livello periferico, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell'ambito di ogni Ministero competente siano unificate o riorganizzate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio, sia a livello centrale, sia a livello locale, le funzioni e gli uffici

esistenti, le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l'associazionismo, e in modo che, anche mediante l'istituzione di appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano assicurati un effettivo e tempestivo governo di tutti gli aspetti del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

*i)* prevede l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le sue disposizioni;

*l)* prevede le disposizioni transitorie relative alle amministrazioni pubbliche e alla condizione giuridica degli stranieri regolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di attuazione e degli stranieri presenti nel territorio dello Stato, nonché ogni altra misura operativa necessaria per la più celere applicazione delle norme della presente legge.

3. Lo schema del regolamento di attuazione è inviato dal Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni parlamentari competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato. Essi esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema fatto salvo l'articolo 1 comma 7 della presente legge. Il regolamento è emanato tenuto conto dei pareri ricevuti entro i successivi trenta giorni.

4. Entro la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consi-

glio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla presente legge.

5. Gli articoli 3, 9, 12 comma 9, 42, 43, 44-bis, 45 e 46 della presente legge entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione. L'articolo 38 entra in vigore il 1° gennaio 1999. I restanti articoli della presente legge entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

**\*44. 4.**

Lucidi, Moroni.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**44. 3.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Ai fini della definizione delle disposizioni correttive di cui al presente comma, il Governo indice una conferenza nazionale sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio costituiti, non meno di sei mesi prima dell'inizio della conferenza, con l'apporto degli organismi e delle associazioni attivi nel settore.

**44. 1.**

Gardiol, Boato, Di Bisceglie, Pisapia.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato).*

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono entro centoventi giorni dalla medesima data regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'indennità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

**44. 01.**

Gardiol, Moroni, Mantovani,  
Caccavari, Pisapia.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato).*

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono entro centoventi giorni dalla data di prima pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, regolarizzare la

loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'indennità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero anche in assenza di altri requisiti e nei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 20 un permesso per lavoro della durata di un anno, rinnovabile.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

**44. 02.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,  
Caccavari, Pisapia.

**(A.C. n. 3240, sezione 18)**

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 47.500

milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 45.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 47.500, con la seguente: 14.000.*

**45. 1.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 47.500, con la seguente: 42.500.*

*Conseguentemente, alla lettera a), sostituire le parole, ovunque ricorrano: quanto a 27.500 milioni per l'anno 1997 con le seguenti: quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997.*

**45. 80.**

Governo.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 47.500 milioni, con le seguenti: 42.500 milioni.*

**45. 3.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 124.000, con la seguente: 60.*

**45. 2.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 con le seguenti: 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.*

**45. 4.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, con le seguenti: quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997, e a lire 79.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.*

**45. 6.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, *con le seguenti:* quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997, e a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

**45. 7.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare il potenziamento ed il perfezionamento delle misure di controllo, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a valere sul capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.

**45. 5.**

Contento, Franz, Cola, Armaroli, Gasparri, Menia, Fragalà, Selva.

*Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente articolo:*

ART. 45-bis.

1. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede i termini e la copertura finanziaria per dotare gli uffici di polizia, con le modalità stabilite dal Ministero dell'interno, entro un anno dall'approvazione, degli strumenti tecnologici necessari per la trasmissione dei rilievi dattiloscopici e fotosegnalatici nonché del potenziamento tecnologico sufficiente, necessario ad assicurare il miglior collegamento telematico tra le questure e la direzione centrale della polizia criminale.

**45. 01** (ex 3. 24)

Serra, Di Luca.

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

ART. 45-bis.

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della direzione centrale della polizia criminale.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 45 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

**45.01. (Nuova formulazione).**

Serra, De Luca.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
CONTENTO 45. 02.

*All'articolo 45-bis, comma 1, sostituire le parole da:* del presente articolo *fino a:* entro sei mesi dalla sua approvazione, *con le seguenti:* della presente legge, si provvede a dotare e *sostituire le parole:* e i dati in possesso della Criminalpol di Roma *con le seguenti:* ed il sistema informativo della Direzione centrale della Polizia criminale.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato il lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede utilizzando le somme impegnate nell'anno 1997 previste dall'articolo 45 per l'attuazione della presente legge.

**0. 45. 02. 1.**

Governo.

All'articolo 45-bis, comma 1, sostituire la parola: dattiloscopici con le parole: di identificazione personale.

**0. 45. 02. 02.**

Governo.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente articolo:

**ART. 45-bis.**

1. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede le modalità, i termini e la copertura finanziaria per dotare, entro sei mesi dalla sua approvazione, le questure che ancora non ne fossero provviste, delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati dattiloscopici nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e i dati in possesso della Criminalpol di Roma.

**45. 02 (ex 3. 74)**

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

7. Nel quadro del potenziamento dell'attività di controllo è previsto uno stanziamento di lire 10.000 milioni in favore del Ministro dell'interno finalizzato all'acquisizione di apparecchiature idonee all'identificazione personale degli stranieri sul posto.

Conseguentemente all'articolo 46 comma 1, all'alinea, le parole: lire 1240.000 milioni sono sostituire con le seguenti: lire 134.000 milioni.

**45. 04 (ex 10. 115).**

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Nania, Migliori.

**(A.C. n. 3240, sezione 19)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerata la politica di allargamento ai PECO;

considerato il trend in aumento della disoccupazione nei quindici Stati membri;

considerata l'attenzione particolare che la presidenza lussemburghese si propone di dare alla questione dell'immigrazione;

impegna il Governo

a farsi promotore in seno all'UE di una politica dell'immigrazione che miri a una disciplina comune e uniforme, in maniera da diminuire il divario che tuttora esiste tra l'area di Schengen e i paesi che ancora non vi hanno aderito.

**9/3240/1**

Fei, Bergamo, Guarino, Saonara, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n.3240,

considerato che l'articolo 16 (Capo III) di tale disegno di legge, per la prima volta dopo la breve esperienza del decreto-legge n. 477 del 1996, detta disposizioni dirette a disciplinare la concessione di uno speciale permesso di soggiorno in favore dello straniero vittima di situazioni di sfruttamento o di violenza, accertate durante operazioni di polizia o procedimenti per delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 legge n. 75 del 1958);

rilevato che la finalità del permesso è altresì quella di consentire allo straniero la partecipazione a programmi di assistenza e integrazione sociale;

considerato che nel nostro Paese il fenomeno della tratta ha assunto dimen-

sioni drammatiche: le stime nazionali presentate dal PARSEC confermano una presenza, che oscilla dalle 19 mila alle 26 mila, di donne immigrate costrette a prostituirsi;

il tratto distintivo e comune di tale fenomeno è l'impossibilità per le vittime di intervenire liberamente nell'elaborazione e nella gestione del proprio progetto migratorio e, quindi, la reale condizione di schiavitù cui sono costrette;

rilevato che il Consiglio d'Europa il 23 aprile 1997 ha votato la Raccomandazione n. 1325, relativa alla « Tratta delle donne ed alla prostituzione coatta all'interno degli Stati membri », in cui, riaffermando il principio che tale fenomeno rappresenta una violazione fragrante dei diritti umani, si stabilisce che esso sia qualificato, sul piano normativo, come riduzione di un individuo in schiavitù;

considerato che la « Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione » di New York, resa esecutiva con legge di adesione n. 1173 del 1966 ed entrata in vigore, con inescusabile ritardo, il 17 aprile 1980, prevede l'equiparazione tra il trattamento in sede processuale tra vittima straniera e quella nazionale; il potenziamento dei servizi sociali interni, pubblici e privati, per la prevenzione della prostituzione e la rieducazione delle sue vittime; l'adozione di regolamenti di protezione e l'istituzione di mezzi idonei di propaganda e sorveglianza:

impegna il Governo

ad affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed a individuare un piano integrato dello Stato, per combattere la criminalità organizzata e lo sfruttamento della prostituzione, che preveda:

a) una maggiore qualificazione unitaria sul tema specifico del personale degli uffici immigrazione, dei posti di frontiera, in grado di permettere l'individuazione delle vittime potenziali;

b) l'istituzione di un reparto speciale di polizia destinata alla repressione della tratta, favorendo la formazione degli agenti preposti sui temi specifici, favorendo la cooperazione con l'Interpol e l'Europol;

c) l'istituzione di una linea telefonica gratuita per le vittime della tratta;

d) il sostegno alle iniziative delle organizzazioni italiane volte a dare rifugio alle donne vittime della tratta;

e) la promozione di progetti di cooperazione con i paesi di origine che favoriscano la prevenzione, l'informazione ed il reinserimento delle donne vittime della tratta.

**9/3240/2**

Pozza Tasca, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che,

in data 26 giugno 1997 è stato votato l'ordine del giorno n. 9/3238/4 che richiedeva un impegno sollecito del Governo in tema di mutilazioni genitali;

rilevato che il disegno di legge n. 3240 non contiene in alcun modo al suo interno norme specifiche tese a sanzionare chi nel nostro paese commetta tali pratiche discriminanti;

le mutilazioni genitali femminili, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprendono tutti quei procedimenti che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili;

in base alla Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione contro le donne, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1979, « gli Stati devono prendere tutte le misure idonee, inclusa l'adozione di una nuova legislazione, per modificare o abolire le leggi esistenti, i regolamenti, i costumi e le pratiche che costituiscono una discriminazione contro le donne » (articolo 2) e « ogni misura appropriata per modificare gli schemi di com-

portamento sociale e culturale degli uomini e delle donne, al fine di eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e sui ruoli stereotipati di uomini e donne »;

la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge italiana il 2 novembre del 1989, protegge anzitutto i diritti della bambina all'uguaglianza di genere (articolo 2) e stabilisce che « gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori (articolo 24.3) »;

stime recenti confermano come almeno 6.000 donne musulmane che vivono in Italia avrebbero subito l'infibulazione, nei loro paesi, ma anche nei laboratori clandestini, mentre 500 sono le bambine a rischio di infibulazione sul territorio nazionale;

impegna il Governo

a prevedere l'espulsione immediata dai nostri confini per i genitori che sottopongono le figlie a tali pratiche;

ad istituire una figura autonoma di reato che preveda severissime sanzioni penali per chi è coinvolto in operazioni di mutilazione genitale;

a istituire un registro per le bambine a rischio di mutilazione;

a promuovere una campagna d'informazione, prevenzione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini extracomunitari sulle norme e sulle sanzioni previste per chi provoca danni all'integrità fisica della persona, evidenziando i danni sul benessere psico-fisico che tali pratiche comportano, sempre nel più assoluto rispetto delle integrazioni etnico-culturali;

a favorire una maggiore qualificazione sul tema degli operatori dei consulenti e dei mediatori culturali;

a garantire assistenza psicologica e tutela giuridica alle donne ed alle bambine che sono oggetto di tali pratiche;

a sostenere le iniziative delle organizzazioni non governative che operano in Africa ed in Europa per lo sradicamento della pratica;

a favorire la pubblicazione di materiale divulgativo, prestando la necessaria attenzione al rispetto delle differenze culturali.

**9/3240/3**

Burani Procaccini, Pozza Tasca.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge 3240 « Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », deve essere considerato come un valido strumento legislativo per garantire:

*a)* norme certe, diritti e doveri del cittadino straniero non dell'Unione europea che desidera entrare e soggiornare nel Paese;

*b)* l'impegno del Paese al mantenimento della sicurezza interna all'Unione europea secondo il concetto che ciascun Paese dell'Unione collabora, per le proprie competenze alla sicurezza degli altri *partners* europei;

*c)* disposizioni chiare, che non necessitano di interpretazioni, ovvero non farraginose;

*d)* uno strumento di prevenzione e soppressione di reati, ovvero di contenimento di fatti criminosi attraverso norme quali ad esempio l'accompagnamento alla frontiera e l'espulsione;

evidenziato che il disegno di legge in oggetto deve in maniera esplicita, tutelare la legalità attraverso norme che la salvaguardino e la incentivino, nell'interesse

della sicurezza e dell'armonia sociale del Paese, ovvero nell'interesse dell'Unione europea;

evidenziato che il disegno di legge in oggetto, attraverso sue disposizioni, innescava meccanismi che possono tutelare o non sanzionare forme di illegalità, attraverso anche procedimenti di sanatoria;

evidenziato che per una giusta ed efficace programmazione delle richieste di lavoro da parte di cittadini non dell'Unione europea, al fine di poterle soddisfare tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nelle regioni, ovvero nelle province del Paese, è necessaria una politica di flussi migratori flessibile che non provochi ulteriore disoccupazione;

evidenziato che l'introduzione di norme di legge che autorizzino l'ingresso, il soggiorno, il rinnovo del permesso di soggiorno anche in mancanza di occupazione, ovvero di fonte di sostentamento autonoma, certa e legale, a stranieri momentaneamente presenti sul territorio nazionale, ovvero regionale, può creare problemi alla comunità, quali ad esempio un aumento della criminalità:

impegna il Governo

nell'interesse dell'Unione europea a considerare reato l'ingresso ed il soggiorno nel Paese;

a predisporre annualmente il « documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione »;

a modificare quelle parti dell'articolato della legge in oggetto le cui disposizioni possono permettere o garantire a cittadini non dell'Unione europea ai, quali è stato rilasciato un visto di ingresso e di soggiorno per motivi di lavoro temporaneo o stagionale, di poter beneficiare del rilascio del permesso di soggiorno anche se disoccupati, ovvero di potersi iscrivere alle liste di collocamento;

a introdurre una norma che preveda l'adeguamento dell'attuale sistema formativo « multiforze » istituito presso il Vimi-

nale con un programma di identificazione e archiviazione fotodattiloscopica, da collegarsi con i valichi di frontiera, le questure, e le compagnie la cui completa operatività deve essere garantita sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge sull'immigrazione;

a specificare che qualsiasi beneficio a favore di stranieri deve intendersi a stranieri legalmente presenti nel Paese.

**9/3240/4**

Cavaliere, Lembo, Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge sull'immigrazione;

considerata l'ondata migratoria di extracomunitari che continuano a sbarcare incessantemente sulle coste delle regioni meridionali, in particolare Puglia, Calabria e Sicilia;

vista l'inefficacia dei provvedimenti di espulsione che con il foglio di via di quindici giorni consentono ai clandestini di sparire nella illegalità e la facile irreperibilità, anche per il contraddittorio atteggiamento dei dicasteri degli affari esteri e della difesa, che rischia di provocare lacerazioni con gli altri Paesi dell'Unione, sulla concreta applicazione degli accordi di Shengen:

impegna il Governo

ad assumere concrete iniziative che tutelino la credibilità del Paese rispetto agli accordi di Shengen, applicando il diritto di asilo per le minoranze perseguitate nei luoghi di residenza e minacciate nella libertà e nell'esistenza;

a rafforzare il sistema dei controlli, sia terrestri che aeronavali, sulle coste al fine di contrastare i continui sbarchi che mettono a dura prova il nostro sistema di volontariato nel Mezzogiorno, su cui ricade l'onere dell'assistenza e dell'accoglienza, e

le forze dell'ordine, impossibilitate a controllare un fenomeno di « randagismo umano », trasformando l'emergenza in normalità e, al contrario, in normalità l'emergenza per le famiglie;

a presentare entro trenta giorni una relazione al Parlamento sulle immigrazioni clandestine dopo la piena operatività degli accordi di Shengen.

**9/3240/5**

Tassone, Marinacci, Volonté, Teresio Delfino.

La Camera,

esaminato il provvedimento sull'immigrazione;

visto il considerevole afflusso di curdi sbarcati clandestinamente sulle coste italiane;

rilevato che tale fenomeno deve essere considerato alla luce delle sofferenze patite da quelle popolazioni negli Stati di appartenenza;

preso atto che il diritto di asilo non può essere rifiutato per le minoranze etniche minacciate nella libertà e nell'esistenza:

impegna il Governo

a svolgere una forte azione diplomatica nelle sedi internazionali a tutela delle minoranze e del popolo curdo.

**9/3240/6**

Marinacci, Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 3240 reca la disciplina della condizione dello straniero in Italia, attuando i principi previsti dall'articolo 10 della Costituzione della Repubblica e quelli relativi ai diritti civili e fondamentali dell'essere umani in quanto tale;

grazie a tale disegno di legge, viene attribuito un ruolo significativo, non solo alle autonomie locali in genere, ma in particolare anche agli enti locali ed alle associazioni maggiormente attive nel settore dell'immigrazione;

nel titolo dedicato ai principi generali della materia, il disegno di legge prevede il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana a tutti gli stranieri che si trovano comunque sul territorio dello Stato, e quello dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a coloro che soggiornano in Italia regolarmente; il disegno di legge prevede inoltre la partecipazione alla vita pubblica locale, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, l'accesso paritario ai pubblici servizi nei modi previsti dalla legge, nonché la traduzione nelle lingue più comprensibili degli atti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero nel territorio nazionale;

all'elaborazione delle politiche migratorie concorrono con il rispettivo parere tra l'altro le Regioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati;

spetta alle Regioni concorrere alla rimozione degli ostacoli al riconoscimento dei diritti e degli interessi garantiti agli stranieri, al soccorso degli immigrati nelle difficoltà di ordine economico e sociale ed all'integrazione degli stranieri; è inoltre prevista l'istituzione di consigli territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati gli enti locali, le amministrazioni locali e gli enti e le associazioni di assistenza di cui si è detto;

per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo d'iscrizione al servizio sanitario nazionale, con parità di trattamento e di contribuzione, salvo quanto disposto anche dall'articolo 32 del disegno di legge in esame; si conferma inoltre l'obbligo scolastico e il diritto d'istruzione, la cui effettività va garantita anche a livello locale e quindi da Regioni ed altri enti

territoriali; anche le misure di integrazione sociale a norma dell'articolo 39 dovranno essere adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni dai vari enti territoriali coinvolti;

tra i soggiornanti regolarmente nel territorio nazionale vi sono anche intere comunità espressione di specifiche e distinte culture, che devono essere prese in considerazione e tutelate nell'ambito dei diritti fondamentali della persona umana, in cui rientrano tra l'altro tutti i diritti di associazione, cultura e determinazione di stile di vita; tra queste comunità ad esempio si può citare quella nomade dei Rom-Sinti radicata diffusamente su tutto il territorio e nelle singole realtà locali, che con esse si confrontano da vicino e sono dunque tenute e disposte a tutelarne gli aspetti di vita ed estrinsecazione sociale, anche in un'ottica d'integrazione;

a simili determinazioni di tutela, espresse ad esempio dai numerosi progetti di legge regionale, elaborati in seno al consiglio regionale del Veneto, a tutela della cultura dei Rom-Sinti, corrisponde del resto integralmente lo spirito delle disposizioni del disegno di legge in esame, in cui appare peraltro evidente la rilevanza delle realtà locali e degli enti territoriali nella corretta realizzazione delle garanzie inerenti alla condizione giuridica degli stranieri in Italia:

impegna il Governo

a tenere presente, nell'attuazione delle disposizioni sull'immigrazione, il ruolo di tutti gli enti locali, territoriali e non, che devono concorrere alla realizzazione dei diritti e delle condizioni di vita degli stranieri in Italia, agevolandone in ogni modo l'operato, ed in particolare a:

a) prevedere possibilità di coordinamento con le legislazioni regionali anche riguardo a specifici aspetti e settori della materia, o per singoli gruppi di immigrati rappresentanti fenomeni sociali e culturali che devono essere tutelati;

b) istituire presso il ministero dell'interno un gruppo di riflessione nazionale sulla presenza, il significato, le problematiche e le relazioni con gli enti locali delle comunità culturali omogenee come quella dei Rom-Sinti in Italia, e sulla legislazione regionale, esistente o possibile, riguardante simili comunità di immigrati.

**9/3240/7**

Saonara.

La Camera,

ritenendo che la partecipazione alla vita pubblica locale degli immigrati, tra cui preminente è l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sia uno degli strumenti significativi per ogni progetto di integrazione sociale e per consolidare il percorso di cittadinanza prefigurato dalla nuova normativa sull'immigrazione;

considerato che il diritto al voto trova fondamento anche nella Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992, già ratificata dall'Italia, ad esclusione del capitolo C, che, appunto, riguarda l'esercizio del voto dello straniero;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione della legge « Disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero » uno strumento legislativo per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Strasburgo relativa anche alla parte C.

**9/3240/8.**

Gardiol, Paissan, Lecce, Dalla Chiesa, Galletti, Procacci, De Benetti, Turroni.

La Camera,

considerato che l'articolo 21 del disegno di legge che disciplina la prestazione di garanzia da parte di persone fisiche e giuridiche a favore dello straniero che intenda entrare nel nostro Paese ed inserirsi nel mondo del lavoro, necessita di norme

applicative che specificchino le modalità pratiche e le implicazioni di tale procedura,

impegna il Governo

ad articolare il regolamento di applicazione, previsto dal secondo e terzo comma del citato articolo 21, in modo che possa essere esercitata una effettiva opera di controllo sulla concretezza delle garanzie prestate da enti od associazioni non istituzionali.

**9/3240/9.**

Di Luca, Rebuffa, Saponara.

La Camera,

sottolineata l'esigenza di adottare misure idonee a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

ritenuto opportuno disporre di informazioni sempre più aggiornate sull'efficacia delle disposizioni di legge in materia

impegna il Governo

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, ogni tre mesi, i dati relativi al numero dei provvedimenti di espulsione adottati dagli organi cui è attribuito il relativo potere nonché il numero di quelli effettivamente eseguiti con l'evidenziazione, anche in forma succinta delle ragioni più frequenti della mancata esecuzione degli stessi e dei provvedimenti impartiti in via amministrativa per ovviare ad eventuali inadempienze degli uffici interessati.

**9/3240/10.**

Contento, Menia.

La Camera,

rilevata l'esigenza di garantire effettivamente il diritto dei detenuti ed internati, anche se stranieri, ad essere informati delle norme attinenti ai loro diritti e di

consentire loro la concreta possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione;

considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevede che il trattamento penitenziario debba essere improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazioni in ordine a nazionalità o razza e che l'articolo 32 della stessa legge dispone che detenuti e internati debbano essere informati, all'atto del loro ingresso e, quando sia necessario, successivamente, delle norme attinenti ai loro diritti e doveri, e quindi anche delle procedure per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e, più in generale, ai benefici di cui agli articoli 47, 47-bis, 67-ter, 48, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 citata;

impegna il Governo

ad adottare le misure idonee affinché l'autorità penitenziaria informi i detenuti stranieri dei loro diritti ed obblighi in lingua da loro comprensibile, e si adoperi anche in collaborazione con enti ed associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, per garantire tanto ai detenuti italiani che a quelli stranieri concrete possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione.

**9/3240/11.**

Nardini, Moroni, Cananzi, Corsini, Jervolino Russo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3240/A, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

considerata l'opportunità di riconoscere specificamente, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordi-